

**ORGANO DI REVISIONE  
COMUNE DI LISCATE (MI)  
Parere del 21 luglio 2021**

**Oggetto:** *approvazione dell'acquisto di una quota del capitale della società controllata indiretta, COGESER Servizi s.r.l. e autorizzazione all'approvazione del nuovo Statuto ed alla stipula dei patti parasociali per sottoporre la stessa società al controllo analogo in house. Provvedimenti connessi e conseguenti.*

Il Collegio dei Revisori ha ricevuto:

- in data 6 luglio 2021 dal capo settore Giampiero Cominetti la seguente documentazione:
  1. *Proposta deliberazione Consiliare;*
  2. *Schema di Statuto società in house;*
  3. *Schema patti parasociali;*
  4. *Stato Patrimoniale al 31.12.2020 Cogeser Servizi s.r.l.;*

con la precisazione che lo schema di delibera sarà approvato dalla GC prima dell'approvazione in C.C. , al fine di sottoporre a consultazione pubblica per 15 gg lo schema della delibera del Consiglio che autorizza l'acquisto della partecipazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, TUSP;

- in data 15 luglio 2021 il capo settore Giampiero Cominetti ha trasmesso il parere di regolarità tecnica alla proposta di delibera per il Consiglio;
- in data 19 luglio 2021 la responsabile dell'ufficio ragioneria, dr.ssa Cristina Micheli ha trasmesso il parere di regolarità contabile alla proposta di delibera per il Consiglio;

Esaminata la documentazione trasmessa, il Collegio dei Revisori a firma del Presidente, in data 16 luglio 2021 ha chiesto all'ente chiarimenti sui seguenti punti:

- a) motivazioni in merito al mancato parere di regolarità contabile sulla delibera di Giunta Comunale n. 21 dell'8 luglio 2021;
- b) motivazioni in merito al criterio di valutazione della partecipazione e ragioni per cui non è stata chiesta una valutazione a soggetto indipendente;
- c) convenienza economica e sostenibilità finanziaria dichiarata ma non dimostrata (art. 5 Tusp);
- d) mancato inserimento in delibera del valore della partecipazione;
- e) dimostrazione del requisito dell'80% ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 8 codice appalti;
- f) motivazioni della mancata sottoscrizione e data dell'allegato "C";

In data 20 luglio 2021 a firma del capo settore, Giampiero Cominetti, viene trasmessa a mezzo mail la risposta ai quesiti formulati.

Il Collegio preso atto della risposta, ritiene che la stessa sia incompleta per i motivi evidenziati nell'istruttoria di seguito sintetizzata:




**Il contesto di riferimento**

Graficamente, come situazione di partenza si ha:

*Situazione di partenza*


(fig. 1)



Graficamente, come situazione di progettata destinazione si ha:

*La situazione prospettata di destinazione*

(fig. 2)



La società Cogeser Servizi s.r.l. è, nella situazione di partenza, una partecipata indiretta da parte degli enti locali soci della società Cogeser s.p.a.

Resterà poi da capire se gli attuali affidamenti di servizi pubblici locali alla società Cogeser Servizi s.r.l. rientrano o meno nel vincolo di scopo dell'80%. Se trattasi di servizi acquisiti con gara, la risposta è negativa.



Il regolamento sul comitato di controllo analogo congiunto può essere sostituito da patti parasociali (art. 16 TUSPP e art. 5, codice dei contratti pubblici).

### **La partecipazione al capitale di Cogeser Servizi s.r.l.**

Ai sensi dell'art. 5, c. 2, 2° periodo, d.lgs. 50/2016, una società *in house* non può essere partecipata da una società (Cogeser s.p.a.) che opera in regime di libero mercato (*rectius*: orfano di uno statuto *in house*).

Detto art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 2, 1° e 2° periodo, d.lgs. 50/2016 recita: «2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore».

In simmetria informativa cfr. dell'ANAC la Linea guida n. 7/2017 (*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*) la società in controllo analogo a cascata, di cui al §6.3.5.a.

### **Gli enti locali partecipanti al capitale di Cogeser s.p.a. acquistano da quest'ultima partecipazioni al capitale della società Cogeser Servizi s.r.l. in house**

Si applicano le procedure dell'art. 5 (*Oneri di motivazione analitica*), cc. da 1 a 4, del d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), (TUSPP) e dell'art. 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*), c. 1 che rinvia all'art. 7 (*Costituzione di società a partecipazione pubblica*), cc. e 1 e 2 stesso TUSPP.

Detto art. 5. cc. da 1 a 4, TUSPP recita: «1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e



degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi».

Detto art. 8, c. 1, TUSPP recita: «1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2».

Detto art. 7, cc. da 1 a 2, TUSPP recita: «1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società e' adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) **deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali**; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 2. L'atto deliberativo e' redatto in conformita' a quanto previsto all'articolo 5, comma 1».

Vedasi dell'ANAC la delib. del 28/6/2017, n. 677.

**Dopo la fase della consultazione pubblica** curata dal responsabile del procedimento il Consiglio comunale "trasforma" lo schema della precedente delibera in delibera (definitiva), valutando "l'esito" della consultazione stessa.

#### **Ex ante è necessario che la società Cogeser Servizi s.r.l. sia posta in house**

In tal senso trattasi dell'applicazione di un diverso modulo gestorio, previsto dagli artt. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), c. 9 escluso e 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), del d.lgs. 50/2016 e (in primis) degli artt. 2 (Definizioni), c. 1, lett. d), o) e 16 (Società in house) del TUSPP.

Per intero detto art. 5, d.lgs. 50/2016, recita: «1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) **oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi**; c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.



3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

**8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile».**

Detto art. 192, d.lgs. 50/2016, recita: «1] È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure



informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilit , di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2] Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivit  della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3] Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162».

Detto art. 2, c. 1, lett. d), o), TUSPP recita: «1] Ai fini del presente decreto si intendono per: [...]; d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una societ  un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; [...]; o) «societ  in house»: le societ  sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attivit  prevalente di cui all'articolo 16, comma 3».

Detto art. 16, TUSPP recita: «1] Le societ  in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societ  controllata. 2] Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle societ  per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle societ  a responsabilit  limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 3] Gli statuti delle societ  di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis] La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivit  principale della societ . 4] Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto. 5] Nel caso di cui al comma 4, la societ  puo' sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si e' manifestata, rinunci a una



parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. 6] Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. 7] Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016».

Necessiterà pertanto disporre di un nuovo statuto sociale e del regolamento del Comitato di controllo analogo (o di patti parasociali). Si applicano le previsioni dell'art. 7 (Costituzione di società a partecipazione pubblica), c. 7, lett. a) in coerenza con i cc. 1 e 2, TUSPP in presenza di modifiche significative dell'oggetto sociale, e lett. b) per la trasformazione delle società.

Detto art. 7, c. 7, lett. a), b), TUSPP recita: «7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2: a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società».

Detto art. 7, cc. 1 e 2, TUSPP recita: «1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. 2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1».

L'offerta consente agli Uffici comunali competenti lo sviluppo del piano industriale (completo del piano degli investimenti e fonti di copertura), a verifica (seppur prospettica) del rispetto del vincolo di scopo e cioè di un fatturato superiore all'80% riferito all'attività principale di cui all'oggetto sociale.

Al piano industriale è allegato il contratto di servizio (sul quale è sviluppata l'offerta) a disciplina dei rapporti tra gli enti locali e la società *in house*, con diritto di veto da parte di ogni ente locale affidatario.

La società *in house* rispetta il codice dei contratti pubblici e le procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento e la selezione del personale.

La società *in house* formula *ex ante* l'offerta agli enti locali soci per l'affidamento dei servizi pubblici locali, così come dai medesimi richiesta.

La società appronta la relazione rinforzata di cui all'art. 34 (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni), cc. da 20 a 25, d.l. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese); adotta le previsioni del dMSE 8/8/2014, da inviarsi all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali (OSPL) presso il MEF; rinforza la suddetta relazione ai sensi dell'art. 192, c. 2, citato.



**Lo schema della delibera di Consiglio comunale**

Lo schema della delibera comprendente le disposizioni degli artt. 34 e 192 citati, è inviata alla Corte dei Conti territorialmente competente e all'AGCM.

La consultazione popolare *ex ante* prevede la pubblicazione contestuale o previa della relazione rinforzata degli artt. 34 e 192 citati e relativa offerta.

**In diritto positivo consultare:**

- Corte costituzionale  
sent. 27/5/2020, n. 100;
- Consiglio di Stato  
*ex multis*, sez. III, sent. 12/3/2021, n. 2102;
- TAR Lombardia  
*ex multis*, sez. I, sent. 22/3/2021, n. 742; Brescia, sez. I, sent. 23/3/2021, n. 281;
- Corte di Giustizia UE  
sez. IX, ordin. 6/2/2020, Cause riunite da C – 89/19 a C – 91/19.

**Tenuto conto dell'istruttoria sopra riportata, il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto 3, D.Lgs 267/2000, esprime parere non favorevole alla proposta di delibera in oggetto per i seguenti motivi:**

1. Ai sensi dell'art. 5, c. 2, 2° periodo, d.lgs. 50/2016, una società *in house* **non può essere partecipata da una società (Cogeser s.p.a.) che opera in regime di libero mercato (*rectius*: orfano di uno statuto *in house*)**.  
Detto art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 2, 1° e 2° periodo, d.lgs. 50/2016 recita: «2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. **Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore**».  
In simmetria informativa cfr. dell'ANAC la Linea guida n. 7/2017 (*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*) la società in controllo analogo a cascata, di cui al §6.3.5.a.
2. la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 175/2016 è stata dichiarata ma non dimostrata;
3. non è stato dimostrato, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. il rispetto del requisito dell'80% di cui al comma 1, lettera b del medesimo articolo;






4. la delibera di Giunta Comunale così predisposta non è un mero atto di indirizzo come evidenziato dal capo settore, peraltro se così fosse non era necessario il parere tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Tuel;
5. l'allegato "C" deve essere datato e sottoscritto dall'Amministratore della società ;
6. in merito al criterio utilizzato per la valutazione della partecipazione si ritiene che la stessa avrebbe dovuto essere sottoposta ad una valutazione da soggetto indipendente.


Liscate, 21 Luglio 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rosa Maria Lo Verso



Donato Monterisi



Franco Carmagnola

